

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI

**approvato dal Consiglio di Amministrazione
del 26 marzo 2013**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI

- **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione** pag. 3
- **Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi** pag. 4
- **Art. 3 – Attivazione della procedura di selezione** pag. 5
- **Art. 4 – Individuazione delle professionalità** pag. 6
- **Art. 5 – Procedura comparativa** pag. 7
- **Art. 6 – Casi di esclusione della procedura comparativa** pag. 8
- **Art. 7 – Conferimento degli incarichi e stipula del contratto** pag. 10
- **Art. 8 – Compensi** pag. 11
- **Art. 9 – Rinnovi e proroghe** pag. 12
- **Art. 10 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico** pag. 12
- **Art. 11 – Pubblicità degli incarichi** pag. 13
- **Art. 12 – Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore** pag. 14

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce i presupposti e disciplina le modalità per il conferimento di incarichi a soggetti esterni da parte del CSI-Piemonte.

Esso trova quindi applicazione in tutti i casi in cui il CSI-Piemonte assegna, con contratti di lavoro autonomo, incarichi individuali di collaborazione, ricerca e consulenza.

Detti incarichi possono essere attribuiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di interesse.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi assegnati a esperti esterni nelle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.

Per incarichi individuali si intendono pertanto:

- a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
- b) gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA;
- c) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera;
- d) gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Gli incarichi professionali di cui al comma che precede sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del CSI-Piemonte.

Il criterio della personalità della prestazione è l'elemento distintivo fra gli incarichi professionali e l'appalto di servizi che ha ad oggetto la prestazione resa da soggetti con un'organizzazione imprenditoriale.

Articolo 2

Presupposti per il conferimento degli incarichi

Il CSI-Piemonte può conferire gli incarichi individuali di cui al precedente art. 1, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, avendo cura di verificare e dare debitamente conto della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere - o comunque essere strumentale - al perseguimento di obiettivi e/o di progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali del CSI-Piemonte;
- b) deve sussistere un'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del CSI-Piemonte a causa della mancata disponibilità di personale con le caratteristiche professionali necessarie per lo specifico incarico; o - in caso di presenza delle professionalità - sussista l'impossibilità di un loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti;
- c) l'oggetto e gli obiettivi dell'incarico devono essere specifici e determinati;
- d) il compenso deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta, e determinato secondo quanto previsto al successivo art. 8;
- e) la durata dell'incarico deve essere predeterminata;
- f) la prestazione deve essere di natura temporanea;
- g) deve essere predeterminato il luogo dell'esecuzione della prestazione.

Il soggetto che aspira all'affidamento di un incarico ai sensi del presente Regolamento non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, anche solo potenziali, con il CSI-Piemonte.

In particolare il prestatore d'opera non può in alcun modo prendere parte, sia direttamente che indirettamente, a procedure ad evidenza pubblica, nelle quali abbia avuto un ruolo nella predisposizione della relativa documentazione.

La positiva verifica della sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti deve risultare dalla determinazione a contrarre di cui al successivo art. 3.

L'affidamento degli incarichi professionali a soggetti esterni al CSI in assenza dei presupposti di legittimità previsti nel presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 3 **Attivazione della procedura di selezione**

Nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, il CSI-Piemonte conferisce gli incarichi di collaborazione esterna previo esperimento della procedura di selezione pubblica di cui agli articoli 4 e 5.

La Direzione che necessita della consulenza (Direzione Richiedente), ove ne sussista la necessità e ricorrano i presupposti previsti nel presente Regolamento, formula un'apposita richiesta di conferimento di incarico individuale esterno (Richiesta di incarico), che viene trasmessa alla Direzione Risorse Umane.

La Richiesta di incarico deve contenere i seguenti elementi:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'indicazione dell'ufficio cui la risorsa dovrà fare riferimento per l'esecuzione dell'incarico;
- c) l'individuazione puntuale dei requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione, tenuto conto dell'oggetto della medesima;
- d) l'indicazione della durata, del luogo e delle modalità di realizzazione dell'incarico;
- e) l'indicazione della tipologia di contratto da adottare da individuarsi fra quelle previste all'art. 1 comma 6 lett. a) – d) del presente atto;

- f) stima del compenso per la prestazione e la relativa modalità di determinazione, che dovrà essere strettamente correlata alla professionalità apportata dal soggetto e alla tipologia di prestazione richiesta.

Sulla base della Richiesta di incarico presentata dalla Direzione Richiedente, la Direzione Risorse Umane verifica ed accerta la mancanza di personale con le caratteristiche professionali necessarie all'esecuzione dello specifico incarico ovvero l'impossibilità di sfruttare il suddetto personale nei tempi richiesti (v. art. 2 lett. b) e provvede secondo le modalità di seguito descritte.

All'esito positivo dei controlli e delle verifiche svolte ai sensi dei commi che precedono, il Direttore generale provvede ad adottare la determinazione ad indire/pubblicare e/o contrarre, individuando il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Direttore dell'esecuzione del contratto nonché gli elementi essenziali della procedura e del contratto medesimo.

Articolo 4

Individuazione delle professionalità

Il conferimento dell'incarico avviene mediante procedura comparativa delle offerte effettuata secondo quanto meglio descritto al successivo art. 5 del presente Regolamento.

Le candidature vengono acquisite nel modo di seguito descritto:

sulla base dell'atto di indizione, la Direzione Risorse Umane predispone un apposito bando di selezione nel quale sono indicati:

- la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- il termine, non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, entro cui devono essere presentate le candidature (corredate dai relativi curricula, dall'offerta economica e dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico) e il termine entro il quale sarà reso noto l'esito della procedura;
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- il compenso complessivo lordo per prestazione adeguatamente motivato e corredato da tutte le informazioni attinenti al trattamento fiscale e previdenziale da applicare;

- i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicate nella domanda di partecipazione, il relativo peso ai fini valutativi e le modalità di comparazione dei candidati (solo curricula e/o titoli e colloquio);
- la pubblicazione sul sito Internet del CSI del calendario dei colloqui, qualora previsti;
- la durata dell'incarico;
- Il luogo di svolgimento dell'incarico e le modalità di espletamento;
- l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile del contratto.

In relazione alla peculiarità dell'incarico potranno essere definiti ulteriori criteri di selezione.

L'avviso di selezione dovrà essere pubblicato sul sito Internet del CSI (www.csipiemonte.it) per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni consecutivi.

Il termine per la pubblicazione dell'avviso di selezione potrà essere ridotto a 5 giorni nel caso di particolare urgenza, adeguatamente motivata, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici richiedono l'esecuzione delle prestazioni in tempi stretti.

In ogni caso, costituisce requisito di ammissione alla selezione il possesso da parte dei candidati delle condizioni richiamate all'art. 38 comma 1 lett. b), c) ed m. ter) del D.Lgs 163/2006.

Gli incarichi di assistenza legale e tecnica (es. pareri di natura fiscale, contabile, ecc..) potranno essere predisposti sulla base di appositi elenchi ed albi di collaboratori altamente qualificati in possesso di determinati requisiti ed appositamente selezionati, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazione esterne.

Articolo 5

Procedura comparativa

Il Direttore Generale nomina un'apposita Commissione giudicatrice, i cui membri sono individuati all'interno della Direzione Richiedente e della Direzione Risorse Umane, la quale procede alla selezione fra i soggetti che hanno presentato la propria candidatura valutando, in termini comparativi, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) i titoli;

- b) i requisiti professionali e le esperienze di lavoro maturate nel settore di attività di riferimento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di selezione, nonché la loro congruenza rispetto alle esigenze e finalità che s'intendono perseguire con l'affidamento dell'incarico;
- c) eventuali metodologie che il candidato intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) gli ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico da affidare, così come specificati nell'avviso di selezione.

Per la valutazione di incarichi che presentino profili di particolare complessità, il Direttore Generale può anche individuare, quali membri della Commissione Giudicatrice, soggetti esterni particolarmente qualificati in rapporto all'incarico da conferire, ai quali verrà corrisposto esclusivamente un rimborso spese.

Al fine di meglio valutare le competenze degli offerenti, i candidati che - in relazione alle predette verifiche - presentino le professionalità più corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire e siano collocati ai primi posti della graduatoria, potranno essere convocati per un colloquio orale, cui è attribuito un peso preventivamente stabilito nell'avviso di selezione. Il peso da attribuirsi al colloquio non può essere superiore ad un terzo del totale.

All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove previsti, la Commissione giudicatrice provvede a redigere la graduatoria di merito e provvede a rimettere gli atti al RUP per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

L'esito della procedura comparativa è pubblicato sul sito Internet del CSI (www.csipiemonte.it) secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

Della procedura di valutazione, la Commissione redige sintetico verbale conservato agli atti della Direzione Risorse Umane.

Articolo 6

Casi di esclusione della procedura comparativa

In deroga alla procedura di selezione di cui al precedente art. 5, sono esclusi dall'applicazione della procedura comparativa i seguenti casi:

- a) qualora la procedura comparativa esperita sia andata deserta, a condizione che non vengano modificate le condizioni e le modalità di svolgimento dell'incarico previste dall'avviso di selezione;
- b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per il CSI-Piemonte, non risulti oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento della procedura comparativa;
- c) collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e del tutto autonoma, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza e simili, che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese comunque congruo a remunerare la prestazione resa;
- d) motivata unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo intendendosi in questo senso attività di natura altamente qualificata non comparabili in quanto strettamente connesse a specifiche e non comuni competenze ed esperienze del prestatore d'opera nel settore oggetto dell'incarico e/o alle sue abilità o a particolari elaborazioni e/o qualificazioni professionali, in quanto tali eventualmente verificate da una Commissione appositamente nominata dal Direttore Generale;
- e) incarichi legati all'esecuzione di attività che necessitano del ricorso a competenze gestite in esclusiva quali quelle protette dal diritto d'autore e/o industriale o da altri diritti di privativa.

Non sono altresì assoggettati al presente Regolamento:

- a) gli appalti e le esternalizzazione di servizi regolati dalle norme specifiche in materia di appalti;
- b) gli incarichi inerenti le procedure di arbitrato e di conciliazione;
- c) gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 91 D. Lgs 163/2006);
- d) gli incarichi legali di rappresentanza in giudizio ed al patrocinio del CSI.

L'affidamento di incarichi in via diretta è soggetto alle medesime forme di pubblicità previste per gli incarichi affidati a seguito di procedura comparativa.

Articolo 7

Conferimento degli incarichi e stipula del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) propone l'assegnazione dell'incarico al soggetto selezionato a seguito della procedura di cui agli articoli precedenti, sottoponendola al visto autorizzativo del Direttore Generale o del Presidente (in relazione al potere di firma). A seguito di tale approvazione il CSI-Piemonte conferisce l'incarico mediante la sottoscrizione di un apposito contratto.

Il contratto, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità delle parti contraenti;
- b) indicazione della tipologia contrattuale in cui s'inquadra la prestazione professionale;
- c) oggetto del contratto;
- d) luogo di svolgimento dell'incarico;
- e) modalità di esecuzione con indicazione delle eventuali fasi di sviluppo;
- f) obblighi e responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione della prestazione affidata;
- g) profili inerenti la proprietà dei risultati;
- h) modalità di verifica della corretta esecuzione dell'incarico;
- i) durata del contratto;
- j) ammontare lordo del compenso, modalità di pagamento del compenso, modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese e modalità di liquidazione;
- k) trattamento fiscale e previdenziale;
- l) oneri relativi alla sicurezza del lavoro e da interferenze;
- m) eventuale determinazione delle penali e modalità della loro applicazione;
- n) definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;

- o) cause di recesso e relativa disciplina;
- p) riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nel corso o in occasione dell'incarico;
- q) foro competente in caso di controversie;
- r) dichiarazione di conoscenza ed osservanza, da parte del soggetto affidatario dell'incarico, del D. Lgs. 231/2001 e del Codice etico del CSI-Piemonte;
- s) informativa sul trattamento dati personali.

Il contratto di lavoro autonomo o parasubordinato in nessun caso può valere a costituire in capo al soggetto incaricato il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente.

Articolo 8 **Compensi**

La determinazione del compenso di spettanza del prestatore d'opera è definito sulla base delle tariffe professionali periodicamente approvate dai collegi, albi, ed ordini professionali di appartenenza, se esistenti, ovvero ai prezzi di mercato da verificarsi anche mediante indagini quali quelle desumibili da ricognizioni presso associazioni di categoria e/o altre amministrazioni.

In ogni caso, il compenso deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per il CSI-Piemonte.

Il compenso è da intendersi, di norma, comprensivo, oltre che dell'onorario vero e proprio, degli oneri e delle spese sostenute in occasione delle prestazioni espletate.

La liquidazione del compenso è comunque condizionata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene, di norma, a stato avanzamento attività o al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione.

Articolo 9

Rinnovi e proroghe

Il rinnovo e la proroga del contratto sono ammessi esclusivamente nei casi previsti nei successivi commi.

Il CSI-Piemonte può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

E' ammesso, entro il limite massimo di 12 mesi dal termine dell'incarico precedente, il rinnovo al medesimo prestatore d'opera solo nei casi di eventi sopravvenuti e/o imprevedibili e imprevisi ed esclusivamente per prestazioni complementari a quelle eseguite nel precedente incarico, quando tali prestazioni non possono essere separate, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al Consorzio. L'importo non potrà comunque essere superiore all'importo del precedente incarico.

Articolo 10

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

La Direzione Richiedente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in modo particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a singole fasi di sviluppo, mediante riscontro della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

In particolare, il Responsabile del contratto dovrà acquisire una relazione o un rendiconto puntuale dell'attività svolta quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia nella produzione di studi, ricerche e/o pareri.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Collaboratore/Prestatore d'opera/Professionista esterno risultino non conformi a quanto richiesto dal contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, la Direzione Richiedente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 60 giorni, oppure risolvere il contratto per inadempimento.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal soggetto incaricato risultino soltanto parzialmente soddisfacenti, la Direzione Richiedente può richiedere al soggetto incaricato di integrare il risultato entro un termine stabilito e comunque non superiore a 60 giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito esercitando il diritto di recesso, ovvero, nei casi più gravi, risolvere il contratto per inadempimento.

Resta naturalmente inteso che nessun ulteriore corrispettivo verrà versato al Collaboratore/Prestatore nell'ipotesi in cui la Direzione Richiedente dovesse optare a favore dell'integrazione dei risultanti in luogo della risoluzione del contratto medesimo.

La Direzione Richiedente verifica l'assenza di ulteriori oneri, previdenziali e/o assicurativi, e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente già previsti e autorizzati.

Articolo 11 **Pubblicità degli incarichi**

Il CSI-Piemonte pubblica sul proprio sito web alla pagina www.csipiemonte.it:

- a) l'avviso di selezione, secondo quanto previsto agli art. 4 del presente Regolamento;
- b) l'esito della procedura comparativa, secondo quanto previsto all' art. 5 del presente Regolamento;
- c) i provvedimenti di conferimento degli incarichi completi delle seguenti indicazioni:
 - nominativo del soggetto esterno incaricato;
 - oggetto dell'incarico;
 - compenso;
 - durata;

nonché gli ulteriori dati previsti all'art. 18 comma 1 del D.L. 83/2012 come convertito dalla L. 134/2012.

I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente atto acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del CSI.

Articolo 12

Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione ed è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito Internet del CSI-Piemonte (www.csipiemonte.it).